



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE SAN MARCO"

Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it
e-mail: veic874009@istruzione.it ; pec: veic874009@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009

Circ. n. 276

Ve-Mestre, 30/08/2021

A TUTTO il personale scolastico
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: obbligo *Green Pass* personale scolastico.

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si forniscono di seguito informazioni essenziali circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Con riferimento al DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Art. 9 TER comma 1 si comunica che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di Istruzione, l'articolo 1, comma 6 introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" (cd. Green pass) per tutto il personale scolastico. La norma in questione definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Il Green Pass può essere ottenuto sul portale dgc.gov.it, ovvero "scaricato" sull'app Immuni, sull'[app IO](https://play.google.com/store/apps/details?id=it.governo.appimmuni) o stampato in cartaceo.

Tale certificazione viene rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

D.L. 111/2021 art 9 TER comma 3 : *"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"*.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE SAN MARCO"

Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it
e-mail: veic874009@istruzione.it ; pec: veic874009@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009

Ai sensi del D.L n.111/2021 art.9 TER comma 2, fatti salvi i casi di controindicazione permanente o temporanea al vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie e acquisiti agli atti, *“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, *“la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*.

D.L. n.111/2021 Art. 9 TER Comma 4: *“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1”*.

La verifica del Green Pass

La verifica del GP avverrà **dal 1 settembre 2021** tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore **all’ingresso dei plessi a tutto il personale della scuola che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)**;
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
3. L’App Verifica C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
4. L’App Verifica C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Per documenti e informazioni utili per il rientro in aula l'anno scolastico 2021/2022 consultare la sezione ministeriale [#IoTornoaScuola \(istruzione.it\)](https://www.istruzione.it)

Con l’occasione si porgono i migliori auguri di buon anno scolastico 2021/2022.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco